Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 20/11/2020

FATTO

La ricorrente è titolare di un buono fruttifero postale trentennale emesso il 7 marzo 1987 su modello cartaceo della serie P e contrassegnato sul fronte con la timbratura “Q/P”.

Con reclamo del 17 gennaio 2020, rigettato dall’intermediario, e con successivo ricorso del 28 maggio 2020, la ricorrente ha chiesto che venisse rimborsato il buono secondo i tassi di rendimento riportati a tergo e non secondo quelli indicati nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

Con controdeduzioni trasmesse il 1° luglio 2020, l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver contrassegnato il buono postale sul fronte con la timbratura “Q” e sul retro con la timbratura indicante i nuovi tassi di interesse, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; che la timbratura riportante i nuovi tassi di interesse applicati sostituiva integralmente tutti gli altri tassi di interesse che risultavano a tergo del titolo stesso; e che, usando l’ordinaria diligenza, ciascun titolare di buoni fruttiferi postali avrebbe potuto agevolmente conoscere, consultando le tabelle allegate al Decreto Ministeriale, i nuovi tassi di rendimento applicati a tali buoni.

DIRITTO

È orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., per tutte, ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020) che i rendimenti stabiliti sui buoni fruttiferi prevalgono su diversi rendimenti previsti in decreti ministeriali antecedenti all'emissione dei titoli.

E ciò in conformità alle statuizioni del Supremo Collegio: «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [è] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni […]. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse […] o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto […] Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni di emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione […] non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni» (Cass., 15 giugno 2007, n. 13979).

Qualora il decreto ministeriale che prevede rendimenti minori di quelli riportati sui titoli sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera - ha ritenuto il Collegio di Coordinamento - un legittimo affidamento del sottoscrittore nel fatto che il buono sia diretto ad assicurare rendimenti maggiori (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Venendo al caso in oggetto, si osserva che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono postale, nella parte anteriore, è stato contrassegnato con la timbratura "Q/P".

Sul retro è stata apposta, sopra all'originaria tabella dei rendimenti, questa nuova timbratura: «*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno*». Nel testo di tale timbratura manca l'indicazione del rendimento del buono per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. E la nuova timbratura non si sovrappone né entra in contrasto con l'originaria clausola che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, «*più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*».

Tale clausola, dunque, seguendo la prospettiva interpretativa richiamata, anche alla luce dell'art. 1367 c.c., deve ritenersi efficace ed operante.

Pertanto, l'intermediario dovrà rimborsare alla ricorrente il valore del buono, per il periodo intercorrente tra il ventunesimo anno e il trentesimo anno dalla sua emissione, secondo l'originaria tabella dei rendimenti riportata a tergo del buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI